DUBBJ

CRITICO-THOLOGICI

SUL BATTESIMO

CHE SI PRETENDE CONFERITO IN PADOVA

ALLA SIGNORA

REGINA BIANCHINI

NATA SALOMONI EBREA

NELL' ETA' FANCIULLESCA DI ANNI QUATTRO NON COMPITI

DA UN' ALTRA FANCIULLA DI ANNI SETTE NON COMPITI

Aggiuntavi sul fine la Decisione della Congregazione del S. Ufizio.



)(3)(

DUBBJ

CRITICO-TEOLOGICI

SUL BATTESIMO CONFERITO

ALLA SIGNORA REGINA BIANCHINI

NATA SALOMONI EBREA ricco e principale libreo dal Cherro di Pepara di elle-

tizia che era flara battezzare da usa olebe Smelalla di anni 7, aon compiti, Cactta era la Sig, licancefea Van-

TN avvenimento strano non meno che degno della curiofità universale è accaduto nella Città di Ferrara nel mese di Novembre dell' anno 1785. Esso è forse senza pari negli Annali della Chiesa a motivo di alcune circostanze, che tutto nuovo comparir lo fanno. Difatti la sua rarità ha destata in un subito l'attenzione non che dei Teologi, ma d'ogni classe eziandio di persone; ed ha dato luogo a tanta varietà di sentimenti, che sino le donnicciuole sonosi sentite parlare da scienziate, e quasi nelle materie Teologiche consummate proferire il loro giudizio. Non farà adunque cosa disdicevole, che io abbenchè privato, esponga al Pubblico il mio, anzi cons venevole sia indicare i principali dubbi eccitatisi, consultare su di essi e la ragione, ed i Maestri delle Dottrine facre, indi presentare le più fondate risoluzioni fintanto che non si sente superiore decisione, che im-

DUBBI

SUL BATTESIMO

ALLA SICNORA

REGINA BIANCHIMI

NATA SALOMONI EEREA

NELL, ETA, PUNCHIFFRO DI VINI GRALLEO NON COMPITE

DA UN' ALTRA FANCIULLA DI ANNI SETTE NON COMPLET

Acciuntavi fut fino la Decifine della Congregazione del S. Ufizio.

BOLOGNA 1786.

)(4)(
pedisca agl' ingegni ragionare liberamente sul fatto, ed alla quale io afloggetterò colla dovuta venerazione le mie private riflessioni. Ma prima di proporre i dubbi, fa mestieri di mettere a giorno i Lettori del fatto, non tralasciandone veruna circostanza di quelle, che venute sono a mia notizia, poichè non scrivendo io mosso nè dall' adulazione, nè dall' interesse possa pubblicare imparzialmente il mio sentimento in osseguio della verità, unico scopo delle mie Critico-Teologiche ricerche.

Esposizione del Fatto.

TEl mese di Novembre del 1785, su denunziata alla Curia Arcivescovile di Ferrara la Sig. Regina Bianchini nata Salomoni, moglie del Sig. Leone Bianchini ricco e principale Ebreo del Ghetto di Ferrara di effere stata battezzata in Padova nell' età di anni 4. non compiti. Fatte le opportune informazioni si venne a notizia che era stata battezzata da un' altra fanciulla di anni 7. non compiti. Questa era la Sig. Francesca Vandelli Padovana Conforte del Sig. Francesco Negrini Segretario del Monte della Comunità di Ferrara. Essa comparía nella Curia, attestò, che essendo di anni 7. in circa avendo veduto, che un Cerufico aveva data l' acqua ad un bambino moribondo, dicendo che lo mandava in Paradifo, imbattutafi colla Sig. Regina fanciulla allora di 4 anni non compiti, con cui era folita giuocare, le disse, che non anderebbe in Paradiso, perchè non era battezzata. Avendo risposto la fanciallina, che voleva andare in Paradifo, le foggiunfe, che era necessario, che sapesse la Dottrina Cristiana, e dopo averle fatto dire il Mistero della SS. Trinità, prese dell' acqua e glie la versò sul capo, dicendo la formula del Battesimo. Sentendosi la fanciulla l'acqua sul capo, si mise tosto a piangere, ma la battezzante l'asciugò subitó col fazzoletto, e la calmò, avvertendola a tacere. Soggiunse la Sig. Vandelli, che soltanto per la quiete 1 5 1

del suo animo faceva questa fincera esposizione del facto, di cui sempre fedelmente erasene ricordata. Intesa questa deposizione l' Eminentis. Sign Cardo Arcivescovo Alessandro Mattei animato da quel Santo zelo, con cui indefesso attende al bene spirituale di tutte le anime affidate al suo Pastoral Ministero, e prestato dalle replicate istanze della Denunziante, la quale non voleva metterfi in calma anche in vista delle più forti ragioni in contrario, e che feguitava a sostenere la verità del fatto, pronta a confermarlo col giuramento, stimò opportuno dopo aver sentiti i pareri di alcuni Teologi, esaminare personalmente l' Ebrea battezzata, per venire più in chiaro della verità, e confuttare l' Oracolo Pontificio fulla validità del Battefimo, ovvero full' obbligo di ritenerla come suddita della Chiesa, e dimetterla in caso di non voler professare il Cristianesimo. Difatti nella sera del giorno 24. di Novembre fece il Sig. Cardinale chiamare al fuo Palazzo la Sig. Bianchini infieme col suo Marito per mezzo del Sig. Lorenzo Micai fuo Cancelliere, il quale accertò ambidue, che nulla dovevano temere, che Sua Eminenza aveva bisogno di essi per un' affare di sommo rilievo. Portatisi a Palazzo, e presentatisi all' Arcivescovo, questi pregò gentilmente il Sig. Leone, che si contentasse, che si trattenesse nel Palazzo per qualche giorno la fua Conforte, perchè così lo esigeva un gravissimo affare, e che se ne ricornasse in Ghetto fenza verun timore; poichè gli farebbe permesso di venire a trovarla a suo piacere. Attese noi le circostanze della gravidanza avanzata della Sig. Regina, la fece tantosto sedere, e sensatamente la informò del motivo per cui l'aveva chiamata, dicendo, che nulla temesse, imperciocche si sarebbero usati con essa tutti i riguardi dovuti al suo rango, e circostanze. Temetre fondatamente il Sig. Cardinale, che se le permetteva ritornare in Ghetto, l'avrebbero gli Ebrei, secondo il loro solito trafugata, e non sarebbero loro mancati de' pretesti perchè non comparisse, ancorchè chiamata, stimò più conveniente invece di mandarla alla Casa de Catecumeni, farla restare in Palazzo, e quantunque essa ripugnasse protestando, che non voleva rinunziare alla Religione Ebraica, sin cui era nata, la indusse tuttavia a trattenersi, e diede gli ordini necessari perchè in un appartamento separato sosse trattata senza alcun risparmio di spesa sin tanto che decisa sosse la sua causa. Nella mattina del giorno 26, vennero esaminate di bel nuovo la Sig. Vandelli, e la Sig. Salomoni, e distesa giutidicamente la Relazione informatoria, su spesita a Roma per intenderne la Pontificia Decisione. Il Sig. Leone Bianchini vi mandò pure un espresso con una Memoria relativa al fatto.

di richnerla come o ai lia ar lu Cola. P. dienererla in caso di non voler procenere il Cristiane fino. Illiani nella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig. Caranella fora del giorno 24 di Novembre fece il Sig.

Se doveva accettarsi nella Curia Arcivescovile la Denunzia
della Battezzante?

A prima difficoltà inforta nel presente caso su contro la persona della Sig. Denunziante, poiche essendo essa stata molestata pochi mesi prima da una violenta malattia, fu foggetta ad una impetuofa frenesia a segno tale, che uscita di senno su necessario custodirla per qualche giorno colle cautele solite a prendersi in sì fatti casi. Ma essendosi rimessa perfettamente dal suo male, e trovandofi ora fana di mente, e di corpo non doveva esser rigettata dalla Curia Arcivescovile la sua denunzia in un cafo, in cui si tratta di ricondurre al grembo della Chiesa un' anima separata da essa secondo le regole prescritte da Alessandro VII. nel suo Decr. del 1660. De suspettis de Haerest, poiche la separazione della Sig. Bianchini dalla Chiefa equivale in qualche maniera a quella degli Apostati a Fide, o degli Eretici, i quali abbenche figli di essa mediante il Battesimo, si allontanano poi dalla medefima, e non dee esser trafcurato

)(7)(

rato mezzo veruno, onde possa sperarsi la loro riconciliazione. Oltre di che la Sig. Denunziante prima della fua malattia aveva già palesato il fatto a diverse perfone, le quali ne discorrevano liberamente senza mettervi dubbio; e fino fra gli stessi Ebrei erasene sparso il rumore. Nondimeno affine di accertarfi il faggio Porporato del perfetto ristabilimento della Sig. Negrini, volle un attestato giurato de' Sigg. Medici Dott. Santi Ravalli, e Dott. Giuseppe Testa. Ne a motivo del sesso doveva ester rigettata la nostra Denunziante. E' vero, che le femmine sono generalmente escluse ne' Tribunali, ma in alcuni casi vi sono ammesse, come nella presente materia, in cui fecondo il fentimento de' Canonisti, e si deduce ancora da Benedetto XIV. nella 8. delle sue Notificazioni, basta il testimonio di una donna onesta per accertarsi della verità del Battesimo, e perchè duopo non sia poi reiterarlo. Basta pure d'ordinario il testimonio della fola Levatrice allorchè non evvi luogo a dubitare, che abbia fallato nella formola prescritta dalla Chiefa, come giudicano molti Autori col Soarez, Holzmann, e Laymann. E sebbene a motivo dell' età, in cui accadde il fatto, doveva effere esclusa la Sig. Denunziante dalle Leggi; nei Battefimi conferiti furtivamente ai bambini Ebrei, può essere accettata, e intesa nel Tribunale Eccletiaftico, come dichiara Benedetto XIV. nella fua Istruzione al Vicegerente di Roma nel 1749., che incomincia: Postremo mense, dicendo che basta il testimonio di una sola persona degna di fede, ovvero che dica essa di averlo battezzato. Oltre a ciò nelle Denunzie Evangeliche, o Fraterne, quale è la presente, in cui si ricorre al Superiore come Padre, e non come Giudice può la stessa persona essere prima denunziante, e poi testimonio, allorchè la denunzia Evangelica diventa Giudiciale, imperciocchè il processo di sì fatte denunzie è molto differente di quello delle giudiciali. Supposta adunque questa dottrina, non doveva esser rifiutata la denunzia della Sig. Vandelli.

II. DUB-

raso mezza vermo, onde posia sperarsi la loro riconerliazione. Oltre di singla SU Commitnte prima della sua mairttia aveva già palato il sitto a diverse pertione, le quali ne discorrevano liberamente senza metter-

Se debba stimars valido il Battesimo della Sig. Bianchini?

Ulla illecita collazione del noto Battefimo è inatile affacto ragionarvi fopra, poiche effendo flato amminifirato contro la volonta de Genitori, e trovandosi la Sig. Bianchini in età incapace di un'azione morale, non poteva effere decitamente battezzata a norma della costante confuetudine della Chiefas, la quale come ferive S. Tommalo non ha mai battezzato i figli degl' Infedeti contro la loro volontà così lo afferma nella 2. 2. 10. arc. 12. enfi Fonda nel cap. de Judaeis del Conc. Toletano IV. ove fi legge: Praecipit Sancta Synodus nomini deinceps ad credendum vim inferri, non enim tales inviti falvandi funt, fed volentes, ut integra fit forma justitiat, anziche lo ha proibito poi la Chiefa con pene, e la Signora Battezzante Tarebbe incorfa nella mulda di 1000. ducati imposta da Giulio III., o in altra ad arbitrio del Giudice come vuole Benedetto XIV. nella fua citata Iffruzione se l' età, o l' ignoranza non la esentassero dalle pene.

Sul valore però del Battesimo non così di leggieri potrà essere sciolto il dubbio. La Denunziante dubita del tempo preciso della età sua, se compito avea i serte anni, e benchè asserisca di averla battezzata in nome della Santis. Trinità, chi mai potrà persuadersi che in quella età sì poco atta ad un' azione deliberata, abbia avuta l' intenzione richiessa dalla Chiesa, e adoprata la formula prescritta?

Ella è dorrina di Fede, che per la validità del Battesimo in caso di necessità non solo il Sacerdore, o Diacono , ma il Laico eziandio, e la Donna, anzi un Pagano, ed un Eretico può conferire il Battesimo a qualunque persona; così su definito nel Concilio Fiorentino nel

)(9)(

nel Decr. fulla Unione degli Armeni. Vi fu però aggiunta la condizione: Dummodo formam servet Ecclesiae, et facere intendat quod facit Ecclesia. Similmente fu risoluto nel Conc. Tridentino sess. 7. can. 11. e prima da Leone X. nella Bolla contro l' errore contrario fostenuto da Lutero. Ma per ben eseguire la Formula della Chiesa, ed avere l'intenzione che si propone la stessa Chiesa, è necessario, che il Battezzante abbia l' uso della ragione; dunque se la Sig. Negrini dubita se avesfe compiti i fette anni, non era ancora entrata nella età della discrezione. Si aggiunge, che quantunque giunta fosse la Battezzante all'uso della ragione, resta sempre incerto fe pronunziasse intiera, ovvero senza veruna alterazione la formula del Battesimo. La Chiesa non sossire variazione alcuna nella nota formula del Battefimo: Ego te baptizo in nomine Patris ec. parole fondate su quelle di Cristo: Euntes docete omnes gentes baptizantes eus in nomine Patris &c., e dichiarata indi Dommatica la suddetta Formola dal Conc. Lateranense cap. Firmiter de summa Trinitate dal Fiorentino, e dal Tridentino, e qualunque piccola mutazione può esfere cotanto esfenziale, che invalida renda la Formula: dunque come farà mai credibile, che una fanciulla di appena sette anni abbia imparato sì bene le parole prescritte, e non abbia fallato? dunque da nessun uomo prudente dovrà stimarsi indubitatamente valido un sì fatto Battefimo. Oltrechè il presente Battefimo si deve rifguardare come un giuoco per essere stato conferito in tempo che ambedue trastullavano, e la Chiesa ha proibito l'amministrazione de' Sacramenti fatta per giuoco contro la dottrina di Lutero: e ancorchè la Battezzante promettesse alla fanciulla Ebrea il Paradifo, fe lasciava battezzarsi, è cosa assai naturale, che divertita nel versarle l'acqua sul capo, e dolendosene tosto la bambina Ebrea, o ridesse, o poco riflettesse alle parole del Battesimo, ovvero come rilevasi dalla sua confessione si dasse attorno a farla tacere, asciugandole subito il capo per timore, di che sentendo quei

di cafa il pianto, non la gastigassero: quindi essendo necessaria la congiunzione della formola colla materia secondo il comune sentimento de' Dottori, se ne può dedurre pure da questo capo l'invalidità. Non avendo dunque proceduto la Battezzante in un'azione di tanto rilievo, come si spiegano i Canonisti, ed i Teologi con intenzione, e attenzione, deve esfere considerato questo Battesimo come un trastullo fanciullesco a guisa delle altre fanciullaggini di cantar. Messa, dare la Benedizione, e parecchie altre tanto comuni ai fanciulli de' due fessi, che nessino ne sa conto. Finalmente come scrive S. Tommaso: Judicium de rebus ferendum est, non secundum quod in aliquibus contingit, sed secundum quod in omnibus consuevit sieri. Dunque ec. Le predette obiezioni, e molte altre che potrei aggiungere contro la validità del Battesimo, e che per amore della brevità si tralasciano, sono di tal natura, che prudentissimamente potrebbe qualunque sensato Teologo risolvere assolutamente non constare de valore Baptismi, e mettere in calma l'animo della Sig. Denunziante. Nondimeno mi sforzerò a rispondere alle medesime, producendo in mezzo le ragioni in contrario, che forse sono tali da potervi con fondamento aderire, onde il presente Battesimo possa giudicarsi probabilmente valido.

Egli è vero, che di ordinario non si sviluppa l'uso della ragione nei fanciulli fino ai sette anni compiti, ma non è così costante la natura ne' suoi effetti, che siccome per l'esperienza vediamo che ritarda in alcuni, anticipa parimente in altri; onde viene agitata la questione tra i Teologi, se questi ultimi rischiarati dalla ragione prima del tempo solito, obbligati sieno all'adempimento de' Precetti positivi, e lo affermano i dottissimi Scrittori Soarez, Azor, Navarro, ed altri; Dunque ancorchè la Battezzante dubiti dell'età sua, se oltrepassava o nò i sette anni, non si può perciò argomentare contro della medesima, che giunta non sosse all'uso della ragione. In quei fanciulli previene la ragione la solita e-

. ')(11)(

tà nei quali scorgesi una naturale vivacità, una certa difinvoltura, ed un più pronto discernimento degli oggetti, che loro vengono presentati: coloro che hanno conosciuta la Sig. Negrini in età minore; affermano di aver sempre ravvisata in essa una fervida fantasia accoppiata alle altre qualità mentovate: dunque è credibile, che le sia stato accelerato l'uso della ragione mediante la buona costituzione del suo temperamento. Nelle fanciulle di ordinario si osserva più serietà che nei ragazzi, maggior contegno, ubbidienza più costante ai Genitori, ossia per effetto della debole loro costituzione, che le rende timide, offia per effetto della domestica educazione più ritirata, e non foggetta a tanti oggetti come quella de' fanciulli . Esse si assoggettano facilmente al lavoro delle mani, e veggonsi sedere delle ore continue con molto senno, e quiete tutto all' apposto de' fanciulli, i quali svagati cogli oggetti esterni, di rado si trova fra essi uno che di buon grado stia quieto, e grave per qualche ora. Abbracciano pure volentieri il bene, e non fa d' uopo di molti stimoli per tenerle lontane dal male. Di più se alcun Genitore, o Istruttore si piglia il pensiere di ammaestrare alcuna fanciulla nelle scienze sono mirabili i progressi che fanno, e comunemente avanzano di lungo tratto i fanciulli. Dunque si sviluppa prima in esse la ragione. Le Leggi civili, e la stessa Chiesa confermano questa opinione, poichè concedono alle femmine il pieno uso della loro libertà molto prima che agli uomini: fino dall' età di dodici anni la donna si può unire col vincolo inseparabile del Matrimonio; che all' uomo non gli viene concesso fino ai quattordici anni. Dunque nelle femmine spunta prima il lume della ragione per discernere il bene dal male; e se in esse benchè di temperamento più debole, nondimeno la natura giunge più presto al punto di perfezione necessario per la generazione umana, e come sentono i Fisici, ed i Medici anche prima di 12. anni in qualche donna si può trovare la potenza alla

)(12)(

copula conjugale; onde in sì fatti cafi rispondono i Canonisti il noto proverbio: malitiam supplere defectum aetatis. Si deduce chiaramente, che anche la ragione anticiperà, trovandosi gli organi più disposti per la for-

mazione delle rette idee .

Dalla mentovata dottrina facilmente chiunque converrà meco, che la Sig. Battezzante forse era giunta all' uso della ragione sebbene non avesse compiti i sette anni, poiche qui sembra che possa aver luogo l' asfioma de' Giuristi: parum pro nihito habetur ; ma non colla stessa condiscendenza consentirà, che ella si portasse bumano modo nell' amministrazione del Battesimo; imperciocche quantunque i fanciulli giunti sieno agli anni della discrezione, prevale ancora per qualche tempo nelle loro azioni la irreflessione, e sono poche quelle azioni, in cui bumano modo operano. Nulladimeno riflettiamo un poco fulle circostanze del fatto. Trasportata dalla sua naturale vivacità la giovinetta Vandelli intende con forpresa il pericolo del moribondo pargoletto appena venuto alla luce: offerva attenta l'azione del Cerufico, che coll' acqua fanta gli porge pronto foccorso, pronunziando la formula del Battesimo, e sente maravigliata le lacrime dei parenti, che piangono il bambino morto, ma consolansi, che abbia ricevuto a tempo opportuno il facramento, e volato fia in Paradifo. Incontrasi poi fortunatamente colla sua amica, e compagna di giuoco la bambina Ebrea, và intraccia della medefima, le racconta quanto ha veduto, e le accenna il pericolo in cui si trova di non salvarsi se non lascia battezzarsi: e la bambina Ebrea vi acconsente per quanto comporta l' età fua: tosto le promette di battezzarla, ma prima l'ammaestra nel Mistero della SS. Trinità, e le fa dire quante sono le Divine Persone: si accinge poi all'azione; prende dell'acqua, e per il già noto fine gliela gerta in capo . Non fi sà di certo se ella pronunziò veramente in quell' atto le parole della forma, essa crede di sì, asserendo che veramente le pronunzio; ed è ben credibile, poiche se imparò così bene dal Cerusico la immissione dell' acqua sul capo, è naturale che apprendesse eziandio le brevi parole della forma; e la stessa premura di ammaestrare l' Ebrea sul Mistero della SS. Trinità, e non su d'altri articoli della Fede, prova evidentemente di sì. Oltrechè essendo così breve la forma, la potè aver pronunziata allorchè si mise a piangere l' Ebrea, ovvero prima ancora del gettarle l' acqua; poichè può stare la congiunzione morale della forma colla materia richiesta da' Teologi, purchè l' intervallo o interruzione non sia notabile, e le parole tendano fu quella materia. Potè ella ancora operare humano modo, ed infatti operò: ella ebbe intenzione che falva fosse la fua compagna, questa è per appunto l'intenzione della Chiefa: dunque ebbe la necefsaria intenzione. Nè questa è d' uopo che sia attuale, basta che sia virtuale, poichè come scrive S. Tommaso 3. p. 9. 64. art. 8. ad 3. hoc non totaliter positum est in hominis potestate, cioè di avere intenzione attuale, e riflessione su quello che sa; perchè, come aggiunge nel luogo citato: si postea in ipso exercitio actus cogitatio ejus ad alia rapiatur, ex virtute primae intentionis perficitur sacramentum, e come avvertono Bellarmino, Henriquez, Viva, e altri, non è necessario, che il Ministro colla lingua, e col cuore dica avvifatamente, che intende di fare fecondo l'intenzione della Chiefa, imperciocchè mercè l'intenzione virtuale l'uomo opera humano modo, es-

fendo tale intenzione la vera causa della sua azione. Fi-

nalmente non perchè la Battezzante fosse folita giuoca-

re colla bambina Ebrea, fi dovrà perciò riporre il fuo

Battesimo tra l'altre azioni fanciullesche; imperciocchè

quantunque i fanciulli nei piccoli loro Altari cantino

Mesla, e facciano altre funzioni Ecclesiastiche; ma sì fatte azioni non fono di niun valore, perchè manca agli

Agenti il necessario carattere, e sono i medesimi a gui-

fa de' Comici, i quali si travestono sul Teatro da Papi, da Imperatori, da Generali ec., finita però la scena re-

stano

)(13)(

stano uomini vilissimi come prima: non così avviene nell' amministrazione del Battesimo, per la quale non fa mestieri carattere veruno, e richiedesi soltanto l'intenzione del Ministro coll' uso della materia, e la pronunciazione della formula prescritta dalla Chiesa. Oltrechè sebbene la Battezzante trastullasse in quell'azione colla sua compagna, può essere ancora valido il Battesimo. Negli Annali della Chiefa leggefi, che S. Atanafio nella fua età fanciullesca nel mentre che giuocava, battezzò alcuni fanciulli. Informato del fatto il grande S. Alessandro Vescovo di Alessandria, chiamò a se il fanciullo Battezzante, e inteso dalla sua bocca, che aveva voluto fare ciò che aveva veduto fare al Vescovo in Chiesa, diede per valido il Battesimo. Così lo scrivono Rusino l. 1. Hist. c. 14. Nicefora l. 8. c. 44. e Sozomeno l. 2. c. 16. Un simile avvenimento riferisce il citato Nicefora 1. 3. c. ult. di un fanciullo Ebreo battezzato nella stessa guisa da altri fanciulli; il quale Battefimo fu approvato dalla Chiefa Costantinopolitana, e non fu reiterato, e soltanto surono aggiunte le cerimonie tralasciate. In due maniere, scrive il dottissimo Soarez può farsi un' azione per giuoco; cioè I. Con intenzione di far da vero la cosa, benchè vi sia il fine estrinseco di divertirsi. II. Con intenzione finta, e irriforia della cosa, siccome si scrive di S. Genesio Martire, il quale sul Teatro rappresentò il Battesimo de' Cristiani col fine di prendersene giuoco; ma illuminandolo Iddio, gli fervì di vero Battesimo il martirio che soffrì nello stesso Teatro. Nella prima maniera operò S. Atanafio, e forse similmente la nostra Battezzante. Finalmente al testimonio di S. Tommaso rifoondo col comune proverbio: non vi è regola che non abbia la sua eccezione, e che tale sia quella dell' uso della ragione fino ai fette anni, mi pare che resti dimostrato. Concludo adunque dalle suddette ragioni che si può senza nota di temerità stimare valido il Battesimo, e tale fu supposto da alcuni de' Teologi consultati da Sua Emza, che erano a giorno di tutte le circostanze,

)(15)(

stanze; nondimeno la sua reiterazione sub conditione, sarebbe indispensabile in caso della conversione della Sig. Regina, posto che per somigliante reiterazione basta qualunque dubbio prudente.

III. DUBBIO

Se supposta la validità del Battesimo, doveva esser chiamata la Sig. Regina, e ritenuta?

I Ungi dalle strane massime di alcuni, io stabilisco la Lindubitabile dottrina, che la Chiesa ha diritto d' ispezione, e di coazione, cioè d'invigilare, ammonire, e correggere anche con pene i suoi figli, che ne sono meritevoli, come vien confermato da molti Canoni de' Concilj sì particolari, che Ecumenici, da non poche decisioni de' Papi, dal consenso de' Sacri Dottori, e specialmente da S. Tommaso, il quale nella 2. 2. 9. 10. art. 8. Haeretici, et quicumque Apostatae, sunt etiam corporaliter compellendi, ut impleant quod promiserunt, et teneant quod semel susceperunt. Appigliandosi dunque a questa dottrina ragiono in tal guisa: il Battesimo è la porta, per cui entrano gli uomini nella Chiefa, come dicono il Concilio Fiorentino in Decr. Fidei, ed il Tridentino sels. 5. can. 5. ed appena entrati in essa, diventano tosto membri della medesima. Dato adunque per valido il nostro Battesimo, entrò la Signora Regina nella Chiefa, le fu impresso il divino carattere, per cui su chiamata in sortem Domini, e ascritta tra i figli di adozione: i quali chiama il Tridentino innocentes, immaculati, puri, innoxii, ac Deo dilecti effecti funt, haeredes quidem Dei, cobaeredes autem Christi; itaut prorsus nihil eos ab ingressu Coeli remoretur: sess. 5. in Decr. de pecc. origin. can. 5. Quindi da quel momento fu affidata alla cura della Chiesa coll' obbligo indispensabile d' istruirla, e dirigerla nelle vie del Signore. Se dunque

ella sfortunata non ascoltò incolpevolmente le istruzioni della fua mistica Madre, doveva questa perciò essere pregiudicata nel suo diritto sopra di essa? Res clamat pro domino suo, dicono i Legisti. Dunque in qualunque luogo, in qualunque tempo fosse ritrovata, doveva sua Madre chiamarla, e procurare di rimetterla nella strada della salute. Oppongono però alcuni. Avvegnachè si voglia supporre valido il Battesimo della Sig. Regina, esso però sempre è incertissimo, e nel caso che ella volesse professare il Cristianesimo, dovrebbe essere ribattezzata sub conditione: dunque se dubbio è il Battesimo, dubbioso parimente è il diritto della Chiesa, e nessuno può impossessarsi di una cosa su cui il suo diritto è incerto. Di più: in dubio melior est conditio possidentis. La Sig. Regina è in possesso della sua libertà, e non dee pertanto assoggettarsi agli obblighi per lei dubbiosi della Legge Evangelica. Rifpondo. Due diritti distinguo nella Chiesa: uno mediato ossia indiretto, e un altro immediato ovvero diretto. Quello riguarda tutti gli uomini, e questo i soli battezzati: il primo è fondato sul comando intimato dal suo Divino Institutore nelle Persone degli Apostoli: Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni Creaturae, comando che non cefsò colla morte degli Apostoli, poichè inutilmente avrebbe pronunziato Cristo la sentenza: Nist quis renatus suerit ex aqua, et spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei. Ed in virtu di questo diritto ha seguitato la Chiesa costantemente a mandare in tutte le parti i suoi facri Ministri per far conoscere agli uomini il Vangelo. Il secondo è fondato sul carattere Battesimale, per cui, come abbiamo di fopra dimostrato, esercita sopra i battezzati una vera giurisdizione; e ficcome i Genitori ricevono dalla natura un fommo diritto su' loro Figli per averli generati, del pari la Chiesa per la regenerazione spirituale, che così vien chiamato il Battesimo, riceve da Cristo un vero diritto su' suoi Figli. In forza del primo diritto che possa la Chiesa istruire la)(17)(

Sig. Salomoni non vi è luogo a dubitarne; imperciocchè essa redenta col Sangue di Gesù Cristo, come tutti gli altri uomini contro le dannate dottrine di Calvino, e di Gian/enio non poteva essere pertanto esclusa da' lumi della Divina Predicazione. Che possa la Chiesa chiamarla parimente in forza del fecondo Diritto, lo provo. Il Diritto della Chiefa nel nostro caso non è propriamente dubbiolo: tale sarebbe, se non vi fosse ragione alcuna di momento, su cui venisse fondato, e allora il dubbio intorno ad esso verrebbe chiamato da' Teologi dubbio negativo; ma esto è un dubbio positivo, cioè probabile, perchè sussissiono delle ragioni gravi, e prudenti per giudicare valido il Battesimo, abbenche vi sieno delle altre in contrario, che fanno temere affai della invalidità. Siccome adunque i Superiori Ecclesiastici, ancorchè non vi fia denunzia alcuna contro le persone di un determinato Monastero, nulladimeno possono farvi delle perquifizioni full' offervanza degli Statuti, Leggiec. la quale perquifizione è chiamata da' Canonisti Inquistio paterna; molto più adunque quando sussiste qualche grave fondamento, può, e deve la Chiesa inquirere in virtù del suo diritto di inspezione a guisa eziandio di quello che prudentemente crede di aver diritto fondato su di alcun bene mobile, o immobile, e non perciò fa ingiuria, chiedendolo a chiunque ne sia in pos-

Nè il tanto noto assioma, in dabio melior est conditio possidentis, savorisce punto la Sig. Salomoni: questo di ordinario suole aver forza in materia di giustizia. Tuttavia applicandolo al nostro caso, rispondo, che piuttosto la presunzione è in savore della Chiesa. Il possessio, che ha la Sig. Regina della sua libertà è erroneo, perchè è fondato in un errore sostanziale. La Legge Naturale detta all' uomo di ssuggire l'errore, e chiunque non voglia fare abuso de' lumi della ragione deve andare in traccia della verità; dunque non può essere legittimo il possesso dell'errore, perchè è proibito dal-

3(18)(

la Legge Naturale. L' Ebraismo, di cui ne è in possesso la Sig. Regina, è una professione erronea, e legittimamente da Iddio Supremo Signore proibita dopo la pubblicazione del Vangelo: dunque il suo possesso non è legittimo. E' vero che l' Ebraismo, siccome le altre false Sette abbenchè da Dio, e dalla sua Interprete la Chiesa riprovate, sono tuttavia permesse. Iddio per mezzo del suo Divino Figliuolo si degnò d' insegnare agli uomini la vera strada della salute: Haec est vita aeterna, ut cognoscant te, et quem missti Jesum Christum. Non volle però forzare nessano, ma per mezzo dello stesso suo Divino Messia ci sece intendere che: Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur, Mar. 16. v. 16. Ma secondo S. Paolo: Fundamentum aliud nemo potest ponere, praeter id , quod positum est , quod est Christus Jesus Ad Cor. 3. 11 come disse lo stesso Cristo di se: Ut omnis qui credit in ipsum non pereat, sed babeat vitam aeternam, Joann. 3. Dunque chiunque si trovi in altra Setta fuori del Cristianesimo è necessario che creda in Cristo se vuole salvarsi. Dunque il solo Cristianesimo è approvato da Dio, e le altre Sette sono solamente dal medesimo tollerate in questo mondo, e durante la nostra vita mortale, perchè non vuole violentare le volontà umane, come rilevasi chiaramente dall' Ecclefiastico 15. 14. Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adjecit mandata, et praecepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te. Appoluit tibi aquam, et ignem. Ad quod volueris, porrige manum tuam. Dunque il possessio della Sig. Regina è insussistente; imperciocchè avendo la sua libertà per oggetto una Religione falsa, sopraggiungendo un dubbio fondato contro di esla, cessa tosto di essere il suo possesso di buona fede, ed è obbligata ad inquirere la verità, in dubio tutior via est eligenda, che s' intende segnatamente ne' Dubbj sulla Religione. Oltrechè per conoscere chi sia il vero possessore, si deve attendere

dere come dicono i Giuristi, in favore di chi stia la presunzione in foro externo. La presunzione però si crede che stia per quella parte, quae onus probandi in aliam transfert. La Chiesa ha in favor suo il testimonio del-

)(10)(

la Battezzante, ed il confenso ancora della bambina battezzata, come si rileva dalla deposizione della Sig. Negrini, ed è in possesso di chiamare gli Ebrei in qualunque caso dubbio ancorchè non sieno battezzati; basta la denunzia di qualunque persona degna di fede di aver fentito che alcuno di essi voglia farsi Cristiano, e non importa che poi non lo efeguisca; molto più adunque nel nostro caso, in cui crede che di fatti la Sig. Regina sia stata battezzata: dunque il noto assioma, in dubiis melior est conditio possidentis, pinttosto savorisce la Chiefa, che la Sig. Regina. Ma replicano altri: Quantunque secondo le Regole Canoniche, e la costante

pratica della Chiefa dovesse essere chiamata la Sig. Salomoni, ma forse secondo la prudenza che dee essere l' anima di tutti gli affari, farebbe stato meglio non chiamarla, a motivo delle circoftanze della fua gravidanza avanzata: di più il caso della Sig. Regina non è compreso in veruno di quelli, ne' quali la Chiesa ha avuto il costume di chiamare: finalmente ancorchè fosse

chiamata, non era necessario però che fosse ritenuta. Rispondo: Il sentimento di alcuni de' Teologi consultati su, che prima si scrivesse a Roma, e si consultasse la Sacra Congregazione del S. Ufizio, a cui compete la decisione di sì fatti casi. Questa su ancora la prima risoluzione del vigilantissimo Pastore, ma siccome egli si espresse con uno de' suoi Teologi poche ore prima della chiamata: mi veggo costretto, disse, a mutare di sentimento, poichè è giunto a notizia mia, che nel Ghetto si è propalato il fatto, onde è necessario senza veruna dilazione chiamare la Signora Salomoni, perchè gli Ebrei non la sottraggano alla mia vigilanza. Prudentemente adunque il Porporato si appigliò a questo partito, per-

chè ebbe a mente esser troppo vero ciò che dice Be-

nedetto XIV. ful fine della nota Istruzione al Vicegerente: Siamo bene informati, e l'abbiamo veduto in atto pratico, che quando un Ebreo si è dichiarato di farsi Cristiano, se la Sinagoga non lo può pervertire, ritrova il modo di nasconderlo, o di mandarlo altrove. Trovandofi la Sig. Regina nella gravidanza avanzata, non eravi tanto pericolo come se fosse stato nei primi mesi, nei quali è più facile l'abortire. E affine di renderle la chiamata più soave, volle che l'accompagnasse il marito, e diede licenza a questo che venisse a trovarla a suo piacere, e si trattenesse con essa; ed infatti nella medesima sera si trattenne con lei un' ora. Oltredichè volendo il Sig. Cardinale che si trattenesse nel proprio Palazzo, le mostrò la distinzione con cui voleva trattarla. Non solo il marito, ma ancora diverse altre persone, e segnatamente alcune Dame portaronsi parecchie volte a visitarla; e di più fu fatta venire dal Ghetto una delle sue serve perchè fosse servita e assistita a suo piacere, avendo eziandio libertà di girare per tutto il grandiolo e magnifico Palazzo.

Quantunque il Battesimo della Sig. Regina comprefo non sia espressamente nei casi, in cui è stata solita la Chiesa chiamare gli Ebrei, poichè un caso assatto simile non leggesi appresso gli Autori Moralisti, non è però esente dalla giarisdizione di quel Tribunale, a cui sì la Chiesa, che il Principe hanno incombenzato di giudicare su di tali casi; questo è il Tribunale Ecclesiastico; Dunque innanzi ad esso doveva comparire chiamata la

Sig. Regina.

Comparsa l'Ebrea avanti alla Curia Ecclesiastica, non era certamente d'uopo, che sosse trattenuta dalla medesima; imperciocchè quantunque venga comunemente riprobata la sentenza del Calderino, il quale scrive, che gli Insanti battezzati contro la volontà dei Genitori Insedeli, possono essere rilasciati ai medesimi sub cantione sino agli anni di discrezione, assinchè non resti leso il naturale diritto, che hanno sopra i Figli, e sia stata rigettata

)(21)(

gerrata dalla Congregazione del Santo Ufizio come afferma il Cardin. Albizi nel Trattato De inconstantia in Fide c. 11. n. 33., fentenza per altro fondata nella giustizia naturale e sostenuta da molti antichi gravissimi Autori; ora però refa improbabile dalla consuerudine della Chiefa, che ordina che tali Infanti abbenchè battezzati illecitamente fieno feparati dal conforzio de' loro Genitori per non esporli al pericolo dell'apostassa. Nelle circostanze però del nostro Battesimo, la sentenza del Calderino può aver luogo, perchè comparfa già in Tribunale la Sig. Regina, ancorchè fosse rimandata a Cafa fua fub cautione, cessava già il pericolo di che potesse essere trafugata dagli Ebrei, la cui Comunità, se si vuole, poteva farsi responsabile della persona della Sig. Regina, e sarebbe stata una provvidenza molto saggia, acciochè non si desse motivo agli Ebrei di rappresentare la sua detenzione in aspetto di violenza in circostanze cotanto delicate. sedeno inpo menilale a chimia delicate

IV. DUBBIO

Se dato per valido il Battesimo si potrebbe forzare la Sig. Salomoni a professare il Cristianesimo?

Ccoci all' ultima, e principale difficoltà, la cui rifoluzione, è stata sino dal principio il primario oggetto della curiosità del Pubblico, imperciocchè trattandosi di un caso affatto nuovo, e non potendosene sacilmente dedurre la decisione dalle comuni Dottrine sostenute da' Canonisti, e dai Moralisti nelle questioni sul
Battesimo, era perciò attesa con maggiore ansietà la risposta dell' Oracolo Pontificio, e chi la discorreva in
una maniera, e chi nell' altra; tutti però oltremodo impazienti d'intenderne il resultato. Ma nel tempo, che
io mi accingeva a ragionare sulla proposta dissicoltà, s'
intese la risposta della Sacra Congregazione del S. Usi-

zio, che essendo troppo incerto, e dubbioso il Battesimo, fu cui non si poteva formar giudizio, che fosse pertanto ammonita soavemente la Sig. Bianchini, e rimandata in Ghetto coll' obbligo di comparire quando sia chiamata fotto la pena di 1000. fcudi. Alla quale rifoluzione come dal principio mi protestai, assoggettai subito le mie riflessioni, e tanto più volentieri che il mio animo inclinava ad essa, rifguardandola come il più prudente partito da prendersi in un caso di sua natura tanto incerto, e che se mai venisse approvato per valido il Battesimo, riuscirebbe viepiù dissicile la decisione della conseguenza; cioè se dovrebbe essere forzata, o nò ad abbracciare la vera credenza. Questa risoluzione adunque così sensata, e così giudiziosa è stata a guisa della folgorante luce, che appena s' inoltra in qualche luogo ofcuro, dilegua in un batter d' occhio le più dense tenebre, così ha tantosto dissipato dagli animi timidi, e delicati ogni ombra di dubbiezza, che a prima faccia prefentava la deposizione della Sig. Denunziante. Quindi la soluzione dell' ultima difficoltà può giudicarsi inutile; nondimeno stimo bene che verrà ancora in acconcio di ragionare su di essa: nulla è stato deciso; siamo adunque in libertà di additare il nostro sentimento, e forse potrà servire di regola, e di lume se mai si rischiarasse più il caso, ovvero se avvenisse un altro fatto somigliante.

Il Gran Pontefice Benedetto XIV. tanto commendato per il suo perspicace ingegno, vasta dottrina, e molto più per la tanto pregievole collezione de' saggi regolamenti da osservarsi nel maneggio degli affari Ecclesiastici, scrisse tra molte altre tendenti tutte ad illuminare i sacri Ministri nelle materie oscure, una Istruzione sull'amministrazione illecita del Battesimo agli Ebrei in data de' 28. di Febbrajo del 1749., e diretta al Vescovo di Tarso in Part. Vicegerente in Roma, che incomincia, Postremo mense, citata più volte in questo nostro scritto. Narra il Sommo Pontesice il motivo che lo

)(23)(

ha indotto a scrivere la sua Istruzione, cioè l' imprudenza, ossia temerità di un certo Antonio Viviani, il quale entrato nella Cafa di un' Ebrea per nome Perla Misani, presa dell' acqua battezzò tre fauciulle figlie della mentovata Perla, la maggiore di anni nove, e le altre due minori, che non giungevano all' età di sette anni, e avrebbe ancor battezzato un ragazzo di anni dodici, se non gli fosse mancata l' acqua: approva indi il gastigo dato da Monsignor Vicegerente al Viviani, e le provvidenze prese intorno alle tre fanciulle battezzate. Affine poi di istruire i sacri Ministri come dovranno regolarsi per l'avvenire in sì fatti casi, divide egli la sua Istruzione in due parti: nella prima tratta del Battesimo dato ai Figli degli Ebrei contro la volontà dei loro Genitori, e nella seconda di quello degli adulti; stabilisce le dottrine più conformi ai fentimenti della Chiefa, e suggerisce i mezzi più adattati, che potranno adoprarsi ne' casi dubbiosi. L' ho letta tutta con occhio attento, e sì bene ho ammirato l' ordine, la chiarezza, e l'erudizione che spiccano in essa, tuttavolta sono restato maravigliato di non trovarvi un principio fisso, mercè il quale si possa chiaramente decidere la presente questione. Questa certamente presentata nel suo vero punto di vista è affatto nuova, non è dunque meraviglia, che non fosse trattata da Benedetto XIV. e neppure da altri Autori a lui preceduti. Ecco il caso presentato colle sue principali circostanze.

Un' adulta Ebrea maritata, battezzata nell' età fanciullesca da un'altra fanciulla di 7. anni non compiti (data la ipotesi della validità del suo Battesimo) allevata nella sua Religione Ebraica, chiamata poi dalla Chiesa deve essere forzata suo malgrado a professare la vera credenza, e vivere tra i Cristiani?

Rispondo negativamente. La ragione è, perchè se mai la Chiesa costringesse la nostra Ebrea alla professione del Cristianessmo, opererebbe e contro il diritto

della

)(24)(della natura, e contro lo spirito di Cristo, di cui ella n' è la fedele interprete, e depositaria. L' uomo è nato libero per pensare, volere, e credere ciò che gli piaccia, e sebbene dal lume della ragione obbligato sia a rispettare ed adorare con un culto determinato l' Ente Supremo, da cui riconofce la fua efistenza, la natura peraltro non lo violenta, lo lascia in piena libertà, perchè segua i movimenti del suo spirito. Aut credere, scrive S. Ambrogio in ep. ad Rom. aut non credere voluntatis eft, neque potest cogi (intellectus) ad id quod manifestum non est; e S. Agostino tract. 26. in Joann. Multa potest facere homo non volens; credere autem non potest , nis volens . La podestà dell' intelletto , e della volontà de l'unica rifervata alla intiera disposizione dell' uomo ad onta di qualunque sforzo altrui: dunque non avvi nella Chiesa forza per dominare nell' animo della Sig. Regina. Questa nacque col diritto di seguitare la Religione de' suoi Genitori, e avvegnachè casualmente fosse battezzata, non rinunziò perciò in verana maniera al fuo diritto, fu allevata nell' Ebraismo, divenne adulta, e si maritò ritenendo sempre il possesso del suo diritto concessole dalla natura, perchè dunque deve esserne privata per il solo testimonio inconcludente di una fanciulla, che clama contro di lei, se ella non vuol cedere? Dico tostimonio inconcludente, poiche sebbene in virtù del diritto soprannaturale della Chiesa soltanto risguardante il bene delle anime, si potrebbe far conto di un testimonio dubbio, non mai però contro un diritto naturale. Se ingiuria fu fatta alla nostra Ebrea allorchè fu battezzata bambina, perchè non vi concorfe nè la volontà de' fuoi Genitori, nè la fua, maggior ingiuria gli verrà ora fatta, se si volesse obbligarla ai precetti di una Religione, che non conosce, imperciocchè se come scrive S. Tommaso, contra justitiam, naturalem esset, si puer antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtrabatur, vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus,

maggiore ingiustizia sarà disporre dispoticamente di una persona, la quale è sui juris, e che non dipende dai Genitori. Di più se mai la Chiesa sorzasse la Sig. Regina a vivere tra' Cristiani, sarebbe d' uopo separarla dal marito contro la sua volontà, ma questo è pure contro la giustizia naturale, poiche il Matrimonio jure naturae è indissolubile, e soltanto in favorem Christianae Religionis, come si rileva da S. Paolo, si può sciogliere, allorchè uno de' due Conjugati infedeli fi converte alla Fede, e non può pacificamente coabitare coll' altro, ed in tal caso sonovi nondimeno alcuni Autori antichi, i quali con S. Tommaso, e con S. Bonaventura negano, che si posta separare il fedele, quoad thorum, et quoad vinculum, se mai l' infedele volesse seguitare a coabitare, purchè ciò avvenga fenza ingiuria del Creatore: dunque fecondo la Legge naturale, dalla quale non si scosta mai la Dottrina della Chiefa, non può esser forzata la Sig. Salomoni. Opererebbe la Chiefa eziandio contro lo spirito di Cristo, imperocchè questo è nemico affatto di ogni specie di violenza. Deus non cogit hominem ad justitiam, scrive S. Giovanni Damasceno. Allorchè Cristo mandò gli Apostoli a predicare il Vanzelo, non disse loro, che costringessero gli uomini ad ibbracciarlo. Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Questo fu l' argomento dei ragionamenti, che loro prescrisse. Si lamentò bensì il Divino Salvatore di Corazaim, e di Betraida, perchè non avevano fatto conto della sua predicazione, ma non forzò i suoi Cittadini ad accettare la vera credenza. Quando chiamo gli Apostoli perchè lo seguitassero, abbandonando tutto, non fu questo un comando violento, su bensì un invito amorevole, dal quale restarono allacciati i loro cuori. Esso scorse le Città di Giudea, e di Galilea, predicando, curando gli ammalati, e facendo bene a tutti: ammoniva si bene, e riprendeva giustamente gl'

Ipocriti Scribi, e Farisei, non mai peraltro li violentò. Gli Apostoli poi, e la Chiesa sulle traccie infallibili del suo Divino Maestro non ha mai costretto gl' Infedeli, e gli Ebrei a ricevere la Fede, e se alcun Principe Cristiano, come Sisebute Re di Spagna, e Carlo Magno hanno operato altrimenti, quello riguardo agli Ebrei, e questi rispetto a' Sassoni, non ha però mai approvato l' indifereto loro zelo. Questa su pure la condotta degl' Imperatori più benemeriti della Chiesa, come ristette S. Tommaso di Costantino il Grande, e di Teodofio, i quali non mai forzarono gl' Idolatri ad abbracciare il Cristianesimo. Quindi meritamente da parecchi faggi Teologi giusti estimatori del diritto naturale vien riprefa l' opinione di alcuni Scrittori, che possano i Principi Cristiani intimare la guerra agl' Infedeli col folo pretesto di aver maltrattato i Predicatori Evangelici da essi speditivi per illuminarli nella vera strada della salute. Similmente è biasimato ancora il soverchio rigore usato da alcuni indiscreti Ministri del facro Tribunale del S. Ufizio in altri tempi in Germania, in Italia, ed in Spagna, e fino a' nostri giorni nel Portogallo contro dei Pretesi Eretici; tocca adunque foltanto alla Chiefa chiamare la Sig. Regina; come abbiamo di fopra rifoluto nel III. Dubbio, ammonirla bensì ex charitate, non mai però ex justitia, e se ella non vuole sentire la voce della sua Madre, la colpa farà tucta fua. Quid enim mibi est de iis que foris funt, judicare. Nam Dominus eos judicabit, Scrive l' Apostolo Paolo ai Corinti. Finalmente dalla forzata venuta della nostra Ebrea al Cristianesimo ne rifulterebbe, che bestemmiata verrebbe la Santa Legge: ciò deve procurare la Chiesa di evitarlo: dunque ec. Quare, come serive il dottissimo Layman, etiam praxis Ecclesiae ostendit, Dei voluntatem non esse, ut homines ad Christi sidem audiendam, vel amplettendam directe compellantur quandoquidem ad divinum bonorem, et suavem Evangelii propagationem valde interest ut Christi fi-

)(27)(

des libere suscipiatur, eoque constantius retineatur: 1. 2. tr. l. de Fide.

Ma schieransi innanzi agli occhi delle gravi ragioni addotte dai contrari, le quali sono tali da poter aderire prudentemente al loro sentimento; mi lusingo nulladimeno, che dalla risposta, che sono per dare alle medesime, resti viepiù confermata la mia risoluzione.

Oppongono i. La Chiefa ha diritto su tutti i battezzati, imperocchè avendoli regenerati mediante il Sacramento, entra a guisa di Madre nell' incontrastabile diritto di ammaestrarli nelle vie del Signore, e se mai traviassero ricondurli al buon sentiero con ammonizioni, e gastighi salutevoli: dunque se la nostra Ebrea è stata veramente battezzata, la Chiefa ha diritto sopra di esta; ed essendos la medesima allontanata dalla strada della salute, deve non che chiamarla, ma ancora obbligarla, ut quod semel suscepti, adimpleat, come dice S. Tommaso.

Oppongono 2. La Sig. Salomoni deve essere anno-verata tra gli Apostati. L' Apostasia della Fede è un totale allontanamento dalla credenza di Cristo, abbracciando il Paganesimo, o il Giudaismo, ovvero l' Ateismo, come si legge nella Gloss. c. r. de Apost. in Paring. 1. 5. t. 9. in Farinaceo tract. de Haeresi, e gli Apostati incorrono in tutte le pene degli Eretici, ed in altre eziandio comprese nel c. contra Cristianos 13. de Haeret. in 6. cioè contra Christianos, qui ad ritum transierint, vel redierint Judaeorum etc. erit tamquam contra Haereticos.... procedendum. La Chiesa però ha proceduto costantemente sempre contro gli Eretici negli Stati, ove non fono pubblicamente tollerati, acciocchè colle loro dottrine non contaminino i veri Fedeli, ed in tutti però contro gli Apostati, e nelle spiegazioni fatte dal Regnante Imperatore Giuseppe II. alle sue Leggi di Tolleranza, vi fu aggiunto, che non mai era stata intenzione del Sovrano di derogare alla Chiesa il diritto di punire i fuoi Figli ribelli, e foltanto s' intendeva, che i nati Eretici potessero entrare a parte de' privilegi civili comuni ai Cattolici, e di non essere impediti nel libero esercizio delle loro Sette: dunque se la Sig. Regina dopo essere stata battezzata abbandonò la vera credenza, e passò al Giudaismo deve essere soggetta alle pene degli Apostati: dunque la Chiesa la può trattare come tale.

Oppongono 3. Il celebre Concilio Toletano IV. ordina che i figli degli Ebrei battezzati fieno feparati dal conforzio de' loro Genitori, ed aggiunge la ragione, ne parentum involvantur erroribus, e vuole che fieno confegnati a perfone timorate di Dio, o a Religiofi, acciocchè fi iftruiscano bene, e facciano de' progressi nella Fede: così nel can. de Judaeis dist. 26.

Oppongono 4. Il Concilio Tridentino nella fess. 7. can. 8. condanna coloro che dicono, che i battezzati non fono obbligati all' adempimento de' precetti della Chiefa se non vogliono spontaneamente sottomettersi ad esti: e nel can. 14. si legge ? si quis dimenit ; bujusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint, quod patrini eorum nomine dum baptizarentur polliciti sunt, et ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquendos, nec alia interim poena ad Christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharistiae, aliorumque sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant, anathema fit. Dunque la Sig. Bianchini è obbligata a motivo del Battefimo ricevuto all' ofservanza de' precetti della Chiefa: dunque abbenchè non voglia essa spontaneamente assoggettarsi, non dovrà perciò lasciarsi a suo arbitrio momentale combes

Rispondo alla 1. opposizione, che sebbene la nostra Ebrea sia stata battezzata, non se ne deduce però un certo diritto nella Chiesa sopra la medesima. La ragione è, perchè da un'azione illegittima, e ingiusta non può risultarne un diritto immediatamente legittimo, e giusto, siccome da una ingiusta usurpazione satta dal Magistrato de' beni di un particolare non se ne può for-

mare

)(29)(

mare un giusto diritto per impossessarsene, e ritenerli se non vi acconsente l' offeso: il Battesimo della nostra Ebrea fu illecito, illegittimo, e ingiusto, e per tale è riconosciuto dalla Chiesa, perchè su fatto contro la volontà de' fuoi Genitori, come mai dunque si potrà inferirne un giusto diritto? dunque senza ingiuria non può essere privata la Sig. Regina del suo diritto, il quale essendo di ordine naturale non deve cedere al soprannaturale, quale è quello, che può produrre la Chiefa contro di essa; e come scrive Benedetto XIV. nella sua Istruzione : colligere aperte licet, non id ab iis (Judaeis) expetendum esse quod jure non potest exigi..... quoniam quidquid injustitiam sapit, Christianorum indignum est. Esso pure risolve, che se mai alcun Ebreo adulto venisse violentemente, o neutra voluntate, ovvero fenza intenzione battezzato, e poi efaminato diligentemente, e riconvenuto a mutare di sentimento, tuttavia persistesse offinato, dovrà essere egli rimandato: dunque del pari la nostra Ebrea, avvegnachè abbia ricevuto il Battefimo, se offinata non vuole ratificarlo, deve essere rimandata: quell' Ebreo adulto, benchè battezzato deve essere lasciato in libertà, perchè è sui juris, e la Chiefa non può formare contro di esso un vero e reale diritto. Similmente adunque nel nostro caso, poiche la Sig. Regina è ancor sui junis ad onta del Battesimo, che non avendolo ricevuto neque voluntate propria, neque parentum, come dicono i Teologi, non la può obbligare. Se un fanciullo viene ordinaro Sacerdote nella culla, farà la sua ordinazione secondo il sentimento de' Teologi valida, ma illecita, egli non farà però obbligato ai pesi dell' Ordine, ancorchè abbia il carattere sacerdotale, se poi non vuole convalidare o ratificare la fua ordinazione. Del pari la nostra Ebrea sarà validamente battezzata, ne avrà il carattere, ma non sarà obbligata all' offervanza della Legge Evangelica, fe poi non vuole ratificare il suo Battesimo; imperocchè sebbene il Concilio di Trento nel can. 14. citato anatema-

)((30))(tizzi coloro, che sostengono estere necessaria ne' battezzati la ratificazione, intende i battezzati legittimamente; altrimenti io domando cosa promise nel suo Battesimo la Sig. Regina? o chi fu il Padrino che promife a nome suo? le stesse cerimonie del Battesimo convincono evidentemente la mia opinione. La Chiesa prima di conferire il Battesimo ricerca la volontà: vis baptizari? e supplifee ne' fanciulli il Patrino dicendo: volo. Chi fu che suppli nel Battesimo della nostra Ebrea? Nessuno: dunque il rammentato Canone anzi favorifce la nostra sentenza. Egli è certo che gli antichi Canonisti, e Teologi nelle questioni sul Battesimo non adoprano le parole di valido, e illecito allorche discorrono del Battefimo conferito ai figli degl' Infedeli invitis parentibus: dalle ragioni di S. Tommafo anzi fi può inferire, che lo dia per nullo affatto, e fimilmente dalla dottrina d' Innocenzio III. e non può prodursi veruna decisione, di alcun Concilio che ci illumini in questo punto. E' vero che nella Congregazione del Santo Ufizio de' 3. di Marzo del 1633. ful consulto sopra un fanciullo Ebreo battezzato furtivamente che cosa dovevasi fare di esso, su risoluto che sosse consegnato ai Cristiani, allevato nella Fede, e poi posse cogi ad perseverantiam in Fide Catholica. Similmente si leggono altre rifoluzioni nella citata Istruzione di Benedetto XIV. Ma sissatte decisioni abbenchè siano di un gran pefo, ed in qualche cafo determinato obblighino, non fono peraltro infallibili, e che obblighino generalmente la Chiefa. Oltrechè tutte rifguardano i soli fanciulli, i quali feparati dal concorfo de' Genitori vengono ammaestrati nel Cristianesimo, e colla educazione Cristiana viene poi ratificato il Battesimo: non trattano però di adulti battezzati fanciulli, allevati poi nella infedeltà che con veruna azione non hanno mai ratificato il Sacramento. Quindi dalla mentovata dottrina fi risponde facilmente a tutte le altre opposizioni. La Sig. Regina non è veramente Apostata, perchè non mai

ha creduto fide actuali. Il Concilio Toletano intende i figli di Ebrei battezzati ripugnantemente dal Re Sisebute, ed i quali volevano perciò ritornare al Giudaifmo, ma avevano acconfentito al Battefimo de' loro figliuoli, e spiegò bene il Concilio quanto lontano sosfe dal forzare col seguente Canone. De Judaeis praecipit autem Sancta Synodus, nemini deinceps ad credendum vim inferri, cui enim vult Deus miseretur, et quem vult indurat . Non enim tales inviti (alvandi funt , sed votentes, ut integra sit forma justitiae. Similmente i due Canoni del Conc. Tridentino 8. e 14. della fess. 7. riguardo i figli de' Genitori battezzati. Concludo adunque, dicendo che la Chiefa ha fulla nostra Ebrea diritto mediato, ovvero in radice, o come dicono i Giurisperiti ha jus ad rem, ma non in re, perchè allevata essa nell' Ebraismo non rinunziò al suo diritto naturale, e poi non ha ratificato ciò che illegittimamente ricevette, e come è risoluto nel c. majores de Bapt. et ejus effectu: id est Religioni Christianae contrarium ut semper invitus et reluctans ad recipiendam, et servandam Christianitatem aliquis compellatur. Onde non resta altro partito alla Chiesa che ammonire soavemente la nostra Ebrea, metterle innanzi agli occhi la evidenza della Religione Cristiana, ed in caso di trovarla oftinata, e ferma nel suo errore licenziarla. Partito tanto più faggio, perchè è conforme alla decisione della Sacra Congregazione del S. Ufizio, la quale radunatasi straordinariamente nel giorno 6. di Dic. del 1785. nulla rifolfe ful Battesimo, e soltanto ordinò che fosse sollecitamente restituita al Marito la Sig. Bianchini, dopo averla foavemente ammonita, coll' obbligo però di presentarsi chiamata, sotto la pena di mille scudi.

The , ed i quali wolerago reicin ritornote al Oridina figlicali , a faiene bene, il Concino quanto lecturo ici? le dat forvare cel leggente Canone. Les fuleurs practifis over San la Spacher, numbri deleccies all credendam vina influence on only Dear sufference, or agon cale inemat. Lon com tales incles fatoends fam, feet wilenter, the integra fit ferate full siee . Similarence i due tignedo i ficia de Comesi carressario. Concludo adampie, dicendo che la Chiefa ha fidha noftra Ebrea I onosib sonos o BIBLIOTECA oraclem oracle de composition oracle disconsistativa oraclem oracl mente ricarette, e con e criotres nel co miguers de to the section of the it is the designed Christian to content tong the former in its of rebiffing ad recipiondam, or 1785. talla ritolic dil Carrelano, e foicanto ordinò che' toffe followers reduction at Marino la Sic. Disachie ni, dopo aveda lesvemente ammonies, col obbligo per EINE.